

TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE III CIVILE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Letti gli atti;

rilevato che l'art. 185-bis cpc prevede che *“il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice”*;

evidenziato inoltre alle parti il coordinamento con l'art. 91 cpc, secondo cui il giudice, *“se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92”*;

tenuto conto del fatto che, sulla scorta delle rispettive posizioni delle parti

1) alcune questioni emerse nel corso del procedimento (allo stato e salva ogni sopravvenienza istruttoria) appaiono pacifiche

2) alcune questioni di diritto emerse nel corso del procedimento (allo stato e salva ogni sopravvenienza istruttoria) appaiono di pronta soluzione

3) la natura della controversia e delle domande permette la formulazione di una proposta transattiva o conciliativa

PQM

il Giudice formula alle parti la seguente proposta transattiva o conciliativa anche alla luce delle seguenti ulteriori considerazioni:

- sembra sufficientemente accertata – al momento - la responsabilità della parte resistente in merito ai danni per cui è causa e dalla quale discende il diritto della ricorrente al relativo risarcimento;

- non sembra invece potersi accogliere l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla resistente per violazione del termine di novanta giorni dal deposito della CTU che ha concluso il prodromico procedimento di ATP, e ciò in quanto il dato letterale della disposizione di cui all'art. 8, co. 3, della Legge Gelli-Bianco non permette di attribuire carattere perentorio a tale termine;

- che, in ogni caso, sostenere la natura perentoria del termine di cui all'art. 8, co. 3, della Legge Gelli-Bianco, da un lato, frustrerebbe eccessivamente il diritto del soggetto danneggiato di agire per il risarcimento del danno subito dalla *malpractice* sanitaria, dall'altro lato, vanificherebbe le esigenze di economia processuale e di riduzione del carico pendente degli uffici giudiziari perché la dichiarazione di improcedibilità della domanda o di inutilizzabilità della CTU farebbe comunque salvo il diritto di parte ricorrente di riproporre la stessa azione o di chiedere una nuova CTU, con conseguente inutile dispersione di tempo e risorse già impiegate;

- all'inosservanza del termine di cui all'art. 8, co. 3, c.p.c. può dunque attribuirsi il solo effetto di “spezzare” la natura bifasica del procedimento con la conseguenza che la CTU svolta nel procedimento di ATP può entrare nel procedimento di merito come qualsiasi prova raccolta in un diverso giudizio tra gli stessi o altri sog-

getti;

- che è dunque preferibile collegare l'osservanza del termine citato alla preservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda introdotta con il ricorso per ATP e non alla procedibilità della successiva domanda di merito;

- sembra altresì superata l'eccezione di prescrizione dell'azione che in ogni caso deve intendersi decennale trattandosi fattispecie ascrivibile ad un'ipotesi di responsabilità contrattuale;

- la CTU svolta in sede di ATP ha riscontrato la compatibilità tra le lesioni patite dalla ricorrente e l'operato dei sanitari che la ebbero in cura nel febbraio 2018;

- i CCTTUU hanno accertato che ***“Il danno patito dalla paziente discende attendibilmente dalla anestesia spino-peridurale eseguita con conseguente lesione midollare diretta e interessamento dei cordoni postero-laterali e successiva evoluzione, quale complicanza di per sé prevedibile e al contempo evitabile con idonea accortezza nel porre in essere l'azione anestesiológica”*** e che le indagini strumentali diagnostiche disposte in epoca post-chirurgica non erano idonee alla individuazione della lesione rispetto alla fattiva localizzazione anatomica della stessa (T10), concludendo che ***“La RMN toracica, di fatto dirimente dell'occorso trauma midollare, veniva eseguita solo a distanza di nove giorni (21.8.2018), riducendo peraltro tale circostanza la possibilità di ottenere una riduzione/remissione del quadro clinico a mezzo di terapia farmacologica adeguata (cortisonici, eventuale trombolisi etc.)”*** (cfr. CTU in atti);

- i Consulenti hanno altresì risposto alle osservazioni delle parti, tra l'altro e in particolare, sulla genesi della lesione, sulle considerazioni specialistiche anestesiológicas nonché sulla sindrome ansiosa psicosomatica;

- **il danno patito dalla ██████ causalmente riconducibile all'operato dei sani-**

tari è stato valutato in un danno biologico temporaneo assoluto di gg 140 (centoquaranta); danno biologico temporaneo parziale al 75% gg 60 (sessanta); al 50% gg 60 (sessanta); al 25% gg 60 (sessanta); e un danno biologico permanente nella misura del 35% (trentacinque percento);

- non sembra potersi accogliere l'istanza di richiamo dei CCTTUU per eseguire una nuova valutazione della ricorrente sulla base della documentazione sanitaria depositata in atti in quanto costituirebbe un'indagine meramente esplorativa, non supportata da alcuna allegazione circa un effettivo aggravamento dell'accertata condizione;

- che questo Tribunale adotta per la liquidazione le c.d. Tabelle di Milano con gli aggiustamenti ad equità dovuti al caso di specie ed ai fini conciliativi tenuto conto dell'età dell'attrice – 55 anni - al momento dell'intervento del febbraio 2018 e **del possibile aumento personalizzato del risarcimento** ivi previsto che tuttavia pare opportuno mantenere al minimo;

- che in caso di mancato accordo conciliativo la causa sarà mandata per le conclusioni all'udienza del 23.09.2025;

1) condanna della AOUP al pagamento di euro 200.000,00 (somma già rivalutata ad oggi) satisfattiva di ogni pretesa di parte ricorrente oltre ad interessi al tasso legale, sempre sulla somma di euro 200.000,00 dalla data dell'accordo al saldo effettivo;

2) condanna della AOUP al pagamento delle spese di giudizio da liquidarsi secondo i minimi tariffari in euro 7.583,75 – già aumentati per la conciliazione – da distrarsi in favore del procuratore dichiaratori antistatario;

3) costi di CTU definitivamente a carico dell'azienda resistente.

Fissa, per prendere atto delle posizioni delle parti su tale proposta **l'udienza del 24.06.2025 ore 10**; a tal fine i procuratori sono invitati a conferire tempestivamente con i propri assistiti affinché vengano eventualmente illustrate in giudizio le ragioni per le quali la proposta conciliativa non può essere accolta oppure affinché vengano formulate delle controproposte idonee a definire comunque la controversia.

Dispone che l'udienza si tenga nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. assegnando termine alla suddetta data per brevi "note di trattazione scritta" contenenti le sole conclusioni e richieste che si intendono sottoporre al Tribunale;

avverte

- che ove almeno una delle parti depositerà le note non sarà redatto alcun verbale, ma la causa sarà posta in riserva;

- che l'omesso deposito delle note verrà inteso come mancata comparizione e che, pertanto, ove nessuna delle parti vi avrà provveduto, saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 309 c.p.c.;

- che ciascuna delle parti può opporsi allo svolgimento dell'udienza cartolare entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento.

P.Q.M.

Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Palermo, 26/05/2025.

Il Giudice

Dott. Enrico Catanzaro



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

UNITA' DI STAFF UFFICIO LEGALE E CONTENZIOSO

Via Gaetano La Loggia, 1 - 90129 PALERMO

(Tel. n. 091/6555104-5107-5102-5126-5149)

Pec: protocollo@cert.policlinico.pa.it

(Nota con a corredo n. 2 allegati)

Alla Direttrice Generale
Dott.ssa Maria Grazia Furnari

e p.c. Alla Prof.ssa Antonina Argo
Direttore dell'U.O. di Medicina Legale
(nella qualità di coordinatore del C.A.V.S.)

“ Ai CC.TT.PP. Aziendali Prof.ssa Stefania Zerbo,
Prof. Maurizio Raineri, Dott.ssa V. Triolo

Oggetto: - Ricorso ex art. 281 *undecies* c.p.c. proposto dalla Sig.ra ██████████ nata a Palermo il 09.11.1962 - R.G. n. 11550/2024, Trib. Pa., Sez. III - Giudice: dott. Enrico Catanzaro.

- proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. avanzata alle parti dal Giudice.
- parere C.A.V.S.: favorevole all'accettazione della proposta conciliativa.
- **conseguenziale accettazione per definizione controversa - P.U. (in attesa di comunicazione – stato fascicolo: riservato)**

Egr. Direttrice Generale, ai fini della presente si premette, che:

- con l'atto giudiziario indicato in oggetto, la Sig.ra ██████████ ha convenuto in giudizio l'Azienda chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza dell'intervento di *“laparotomia ricostruttiva di laparocele e di colecistectomia in anestesia epidurale e poi generale”* eseguito in data 13.02.2018, presso la divisione di Chirurgia d'Urgenza, oltre interessi e spese di controversia. Nello specifico, la ricorrente ha contestato la percentuale di danno biologico permanente, così come esitata dalla CTU depositata nel precedente procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 bis c.p.c., asserandola riconoscibile nella misura del 60% sulla base di documentazione medica successiva.

- la CTU svoltasi nel detto procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 bis c.p.c., ha accertato sulla paziente, nonostante le osservazioni critiche del Ns.



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

collegio medico-legale, danni quantificati in punti percentuali 35% a titolo di biologico permanente, giorni 140 a titolo di biologico temporaneo assoluto (100%), giorni 60 al 75%, giorni 60 al 50%, giorni 60 al 25%, a titolo di biologico temporaneo parziale;

- nel corso del pendente giudizio di merito ex art. 281, undecies, c.p.c., il Giudice Istruttore ha emesso, in data, 26.05.2025, ordinanza conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., alla cui integrale lettura si rimanda (**cf. all. 1**), trasmessa dalla Difesa Erariale per le relative valutazioni aziendali, in ordine all'accettazione o meno della proposta;

- l'ordinanza conciliativa del Giudice, nel valorizzare le lesioni (monoparesi dell'arto inferiore destro sostenuta da lesione dei fascicoli posteriori e laterali prevalentemente sensitivi con interessamento dell'area centro-midollare parasagittale; disturbi sfinterici; vescica neurologica) subite dalla paziente, quali conseguenza del detto intervento effettuato il 13.02.2018 nonchè precisando come ***“Il danno patito dalla paziente discende attendibilmente dalla anestesia spino-peridurale eseguita con conseguente lesione midollare diretta e interessamento dei cordoni postero-laterali e successiva evo-luzione, quale complicanza di per sé prevedibile e al contempo evitabile con idonea accortezza nel porre in essere l'azione anestesologica”***, prevede testualmente:

1) condanna della AOUP al pagamento di euro 200.000,00 (somma già rivalutata ad oggi) satisfattiva di ogni pretesa di parte ricorrente oltre ad interessi al tasso legale, sempre sulla somma di euro 200.000,00 dalla data dell'accordo al saldo effettivo;

2) condanna della AOUP al pagamento delle spese di giudizio da liquidarsi secondo i minimi tariffari in euro 7.583,75 – già aumentati per la conciliazione – da distrarsi in favore del procuratore dichiaratori antistatario;

**3) costi di CTU definitivamente a carico dell'azienda resistente
Fissa, per prendere atto delle posizioni delle parti su tale proposta l'udienza del 24.06.2025 ore 10.**

- di tale proposta lo scrivente ha notiziato il CAVS Aziendale e di essa si è trattato nella seduta del 26.06.2025 ed in ultimo nella seduta del 9 ottobre 2025 (cfr. verbale prot. n. 59931 del 13.10.2025), essendosi nel frattempo data apposita comunicazione all'Avvocatura Erariale per il rinvio dell'udienza già fissata, stante la necessaria disamina della detta proposta da parte del CAVS e per le cui valutazioni medico-legali i CC.TT. aziendali nominati per il caso in questione avevano chiesto di acquisire l'ulteriore documentazione medica prodotta da controparte nel giudizio di merito pendente;

- come da verbale, e dietro la correlata illustrazione tecnica medico-legale alla cui lettura si rimanda (**cf. all. 2**) e con cui pure si è quantificato in alto, o medio-alto, il rischio soccombenza, il CAVS ha valutato positivamente di aderire alla proposta conciliativa



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

avanzata dal Giudice, stante che, *“presa visione della documentazione sanitaria integrativa condivisa dall’Avvocatura dello Stato in data 08..07.2025 con nota prot. n. 41745/2025, l’eventuale danno biologico quantificabile a seguito di prosecuzione del giudizio, non sarebbe comunque inferiore alla percentuale del 35%, già riconosciuta dai CC.TT.UU nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., ma potenzialmente anche superiore”*.

Tanto quanto sopra premesso e documentato, Le si viene a chiedere, dunque, ove condivida, l’espressa Sua accettazione alla proposta conciliativa come sopra formulata dal Giudice, significando, peraltro, che il tenore (di verosimile condanna) della proposta conciliativa del Giudice come sopra formulata, suggerisce di accedere alla stessa anche al solo scopo di evitare maggiore condanna alle spese di giudizio, posto che nel caso di mancata adesione dell’Azienda, con la spedizione della causa a sentenza ci si esporrebbe ai maggiori esborsi derivanti dai costi della successiva fase decisionale e ciò in ragione del regime di regolamentazione di tali spese ex art. 91, primo comma, c.p.c., che prevede la condanna della parte, che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta, al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta.

L’accettazione di che trattasi, per celerità, può essere resa con la sottoscrizione, a Sua firma, anche digitale, della sotto riportata annotazione “Per Accettazione”, sicché si possa successivamente trasmettere le comunicazioni in tempo all’Avvocatura Erariale per gli adempimenti processuali di definizione della controversia e quelli concernenti i pagamenti, come sopra determinati.

Si rimanere a disposizione per qualsiasi chiarimento e si resta in attesa della presente controfirmata per accettazione.

Distinti saluti.

Il componente del C.A.V.S.
Avv. Augusto Amari

Augusto Amari Data: 2025.10.24
10:23:21 +02'00'

Per Accettazione
La Direttrice Generale
(Dott.ssa Maria Grazia Furnari)

Firmato digitalmente da: Maria
Grazia Furnari
Data: 27/10/2025 15:33:13

AVV. SERGIO GAMBINO
Via Rodi n. 1
90138 - Palermo
Tel-fax: 091-228889
E.mail: avv_sergiogambino@yahoo.it

TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA EX ART. 127 TER C.P.C.

R.G. 11550/2024 – Sez. III

Ecc.mo Dr. Catanzaro Enrico - Udienza del 24/06/2025

Per la Sig.ra [REDACTED]

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Gambino, c.f. GMBSRG78E01G273O

CONTRO

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, in persone del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo

Come disposto dal Giudice in data 20.5.2025, si trasmettono le seguenti note per rappresentare quanto segue.

In relazione alla proposta transattiva formulata dal Giudice, la Sig.ra [REDACTED] nell'ottica di favorire una definizione conciliativa della controversia, **si dichiara disponibile ad accettare la proposta del Giudice nei termini già indicati**, fermo restando che non potrà essere ritenuta accoglibile un'alternativa ipotesi transattiva formulata in termini meno favorevoli per la ricorrente, proprio alla luce delle argomentazioni di cui al ricorso introduttivo.

In subordine, laddove non dovesse concretizzarsi l'ipotesi transattiva nei termini già espressi, si insiste in tutto quanto già articolato, dedotto ed eccepito in sede di ricorso introduttivo e nei successivi scritti difensivi.

Infine, ai fini della pratica forense si attesta la presenza e la compartecipazione della Dott.ssa Giulia Brugarino alla redazione delle presenti note.



Con osservanza,
Palermo, 23/06/2025

Avv. Sergio Gambino

